

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2076

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Deputato ROMUALDI

*Presentata il 29 ottobre 1980*

Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135  
della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'elezione a suffragio universale e diretto del Parlamento europeo del 10 giugno 1979, ha dato vita ad una nuova rappresentanza politica, la cui importanza e la cui dignità non possono non avere una loro validità e una loro collocazione anche in sede costituzionale, riconoscendo, intanto, a questi eletti la dignità e le prerogative comuni ai deputati e ai senatori in Italia.

Traguardo non ancora raggiunto, a distanza di un anno e mezzo dalla elezione, per talune difficoltà e resistenze che tuttavia ci auguriamo in corso di rapido superamento.

Ma questi riconoscimenti non possono essere formalmente e definitivamente tali fino a quando ai parlamentari europei non sarà dato tutto ciò che compete alla loro qualità e alla loro funzione di rappresentanti della volontà popolare; di espressione diretta dei sentimenti e degli

interessi degli italiani che li hanno votati nel concerto dei popoli e degli elettori delle nove Nazioni componenti la Comunità, e quanto è necessario allo svolgimento di questa stessa loro alta funzione.

Onorevoli colleghi, a tal fine, i colleghi del mio gruppo ed io riteniamo in primo luogo doversi riconoscere ai deputati europei il diritto di partecipare alle sedute congiunte del Parlamento, segnatamente a quella per la elezione del Presidente della Repubblica, alla quale, in base al comma 2 dell'articolo 83 della Costituzione che ne regola le modalità, è stabilita la partecipazione anche dei rappresentanti dei consigli regionali.

Si tratta dell'atto più solenne ed impegnativo di tutta la vita politica dello Stato alla preparazione e alla esecuzione del quale non è pensabile non debbano partecipare i deputati italiani al Parlamento europeo, cioè i più direttamente

interessati alla realtà politica ed economica nell'ambito della quale lo Stato italiano realizza gran parte delle sue attività fondamentali.

Analogamente, debbono essere modificati gli articoli 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione tutti relativi alle deliberazioni prese dal Parlamento in seduta congiunta. E precisamente: modalità della convocazione delle Camere in seduta congiunta per la elezione del Presidente della Repubblica (articolo 85); messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (articolo 90); giuramento del Presidente della Repubblica (articolo 91); messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 96); elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (articolo 104); elezioni dei membri della Corte costituzionale (articolo 135). In altri termini, l'in-

tera serie degli articoli riguardanti le riunioni congiunte del Parlamento relativamente alle quali il diritto di presenza dei deputati europei, per una loro diretta manifestazione di volontà e per una loro assunzione di responsabilità, non può essere disconosciuta.

Onorevoli colleghi, il provvedimento che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame, e speriamo alla vostra approvazione, con le modifiche formali e di sostanza che la discussione dovesse far stimare opportune, ha ovviamente carattere d'urgenza, con particolare riferimento alla esigenza acutamente avvertita dai deputati italiani al Parlamento europeo — e mi auguro anche dai loro colleghi parlamentari italiani — di sentirsi e di essere considerati parte integrante, a pieno titolo, della rappresentanza parlamentare della nazione.

PROPOSTA DI LEGGE  
COSTITUZIONALE

---

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano i deputati italiani al Parlamento europeo, tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Trenta giorni prima che scada il mandato, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo e dai delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, a maggioranza assoluta dei suoi membri ».

ART. 4.

L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi

al Parlamento in seduta comune integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo ».

ART. 5.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, per reati commessi nello esercizio delle loro funzioni ».

ART. 6.

Il quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, integrato dai deputati italiani al Parlamento europeo, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa ».